



STATUTO e REGOLAMENTO

STATUTO

- **COSTITUZIONE E SCOPI**
- **DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI**
- **ORGANIZZAZIONE INTERNA**
- **IL CONGRESSO TERRITORIALE**
- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FNP TERRITORIALE**
- **IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE**
- **LA SEGRETERIA TERRITORIALE**
- **LA RAPPRESENTANZA LOCALE SINDACALE**
- **IL COLLEGIO DEI SINDACI**
- **PATRIMONIO**
- **MODIFICHE STATUTARIE**
- **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

APPROVATO DAL 1° CONGRESSO

Del 28 febbraio e 1° Marzo 2013

BOSISIO PARINI

ADEGUATO DAL CONSIGLIO GENERALE AGLI STATUTI DEI LIVELLI
SUPERIORI IL 13 Marzo 2014

Capitolo 1

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita la FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO.

Essa è articolazione della Federazione Nazionale Pensionati CISL e conseguentemente della FNP della Lombardia; segue i principi ed attua gli scopi sanciti dagli Statuti della confederazione e della FNP nazionale.

ART. 2

La FNP CISL Territoriale esplica le stesse funzioni della Federazione Nazionale Pensionati e della Federazione Regionale Pensionati della CISL, nell'ambito territoriale di competenza.

In particolare:

- a) coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio;
- b) cura la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.) e delle Zone
- c) mantiene il collegamento e la rappresentanza dei pensionati con L'Unione Sindacale Territoriale CISL, con le Federazioni Territoriali dei lavoratori in attività, con l'INAS, il SICET, l'ADICONSUM, il CAAF e tutti gli altri Enti, Associazioni, Società e strutture collegate alla CISL;
- d) mantiene costante il collegamento con la Federazione Regionale Pensionati CISL Lombardia e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordina le attività dei Raggruppamenti Tecnici in collaborazione con la Federazione Regionale Pensionati CISL Lombardia e con i Raggruppamenti Regionali;
- f) promuove le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative comunali e provinciali e presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- g) designa in ogni Comitato Direttivo Territoriale di Categoria un proprio rappresentante, possibilmente proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h) promuove e produce, direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, trasmissioni televisive ed altro al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e sulle attività sindacali o culturali, sulle questioni di natura previdenziale, sanitaria, fiscale, sui consumi ed altri problemi di interesse generale anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- i) promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP CISL promuove la costituzione

dell'ANTEAS (Associazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

Capitolo 2

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART.3

L'iscrizione alla FNP CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando/da o pensionato/a che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla FNP CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.

Essi hanno il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Essi hanno il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nello Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP CISL.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo 3

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 4

Sono Organi della FNP CISL:

- a) il Congresso Territoriale
- b) il Consiglio Generale Territoriale
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale
- d) la Segreteria Territoriale
- e) il Collegio dei Sindaci

Capitolo 4

IL CONGRESSO TERRITORIALE

ART.5

Il Congresso della FNP CISL è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

Il Congresso è composto dai Delegati eletti nei pre-congressi delle RLS costituite nell'ambito della FNP CISL Territoriale.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i componenti il Consiglio Generale territoriale uscenti e subentranti.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della FNP Territoriale e delle sue politiche in armonia con quelle delle istanze superiori della FNP. Elegge il Consiglio Generale e i delegati/e al Congresso della FNP Regionale e della UST, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci; discute e giudica la relazione programmatica della segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:

- dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio sindacale, i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso debbono essere motivate.

ART. 6

L'Ordine del giorno e il regolamento del Congresso è fissato dal Consiglio Generale Territoriale sulle indicazioni decise dal Consiglio Generale Nazionale FNP e da quello regionale.

Capitolo 5

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA FNP TERRITORIALE

ART. 7

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della FNP CISL Territoriale tra un Congresso e l'altro.

Il regolamento di attuazione dello statuto definisce il numero complessivo dei componenti.

Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita la presenza di genere non inferiore al 30%.

Fa parte di diritto del consiglio Direttivo, con diritto di voto, la Coordinatrice Donne Territoriale.

ART. 8

Il Consiglio Generale Territoriale:

- a) definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale in armonia con gli indirizzi fissati dal Congresso Territoriale, Regionale, Nazionale e Confederale;
- b) discute e esamina il Bilancio di Previsione ed il Consuntivo della FNP Territoriale;
- c) convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il regolamento
- d) delibera i confini geografici delle RLS
- e) approva i regolamenti di funzionalità delle Zone

ART. 9

Il Consiglio Generale della FNP Territoriale si riunisce almeno 3 volte all'anno e può essere convocato con le modalità previste al successivo art. 12, su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi Componenti con specifica motivazione.

ART. 10

Il Consiglio Generale Territoriale elegge nel proprio seno con votazioni separate:

- il Segretario Generale;
- i Componenti della Segreteria;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci;

Al Consiglio Generale spetta inoltre:

- nominare su proposta della segreteria territoriale, sentito il coordinamento donne la Responsabile del Coordinamento femminile;
- designare i propri rappresentanti nel Consiglio Generale UST ed integrare in seno allo stesso qualora gli eletti FNP non raggiungano il quorum previsto;
- approvare il Regolamento di attuazione del presente statuto;

ART. 11

Il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, ha la facoltà di cooptare nel suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti nuovi Componenti nel limite massimo del 10%.

ART.12

Il Consiglio Generale è convocato, in seduta ordinaria, dal Comitato Esecutivo almeno dieci giorni prima dalla data fissata, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza, nel qual caso la convocazione può essere effettuata dalla Segreteria Territoriale con due giorni di preavviso.

ART. 13

Il Consiglio Generale, in apertura dei lavori di ogni riunione, elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Territoriale.

ART. 14

Saranno considerati decaduti dal mandato i Consiglieri Territoriali che siano stati assenti più di tre volte consecutive senza giustificazione.

Capitolo 6

IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

ART. 15

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi ed è convocato dalla segreteria Territoriale con almeno sette giorni di preavviso.

Può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale Territoriale o, in sua assenza, da un componente a ciò delegato.

ART. 16

Il Comitato esecutivo ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio Generale Territoriale;
- b) coordinare le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;

- c) nominare i rappresentanti della FNP in Enti Cisl e Commissioni a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria;
- d) convocare il Consiglio Generale Territoriale;
- e) discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale della FNP Territoriale;
- f) emanare il Regolamento Territoriale per il trattamento economico e normativo per il personale, per i dirigenti e i collaboratori della FNP-CISL Territoriale.

Capitolo 7

LA SEGRETERIA TERRITORIALE

ART. 17

La segreteria della FNP CISL Territoriale è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari stabilito dal Regolamento di Attuazione.

ART. 18

I compiti della Segreteria sono:

- rappresentare FNP-CISL nei confronti di terzi e delle Pubbliche autorità, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio delle Province;
- assicurare l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi territoriali;
- predisporre il Bilancio di previsione e il Consuntivo della FNP Territoriale;
- predisporre la relazione per il Congresso della FNP Territoriale;

La Segreteria si riunisce, di norma, ogni 2 settimane ed ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

ART. 19

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FNP-CISL Territoriale e con gli altri Componenti della Segreteria, ne organizza l'attività generale. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali e regionali.

ART. 20

In materia di incompatibilità e di rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia interna si applicano le norme stabilite dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dei livelli superiori.

Capitolo 8

LE RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI (RLS)

ART. 21

La FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente e favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'organizzazione, si articola in strutture di base denominate RLS.

Le RLS operano in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Sono un riferimento per tutti gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e doveri degli associati.

Le RLS hanno il compito di eleggere i delegati al Congresso Territoriale.

Le norme riguardanti le modalità elettive, organizzative e funzionali delle RLS sono definite nel regolamento di attuazione.

ART. 22

Possono essere costituite Zone Sindacali.

Le Zone Sindacali hanno il compito di coordinamento operativo ed organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio e sono regolate, sia per la costituzione che per il funzionamento, da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale Territoriale.

Le Zone Sindacali non sono istanza congressuale.

Capitolo 9

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART.23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO ed adempie alle sue funzioni a norma del Codice Civile in quanto applicabili e del presente Statuto e Regolamento di attuazione.

I Componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.

A mezzo del suo Presidente il Collegio riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo che al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO

ART. 24

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale; nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero dei voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio sindacale scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede congressuale e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Se non ci sono candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo scegliendo tra i soggetti iscritti e non all'organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Capitolo 10

PATRIMONIO

ART. 25

Il patrimonio della FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO è costituito dalle quote delle contribuzioni degli iscritti inviate dalla FNP CISL secondo la ripartizione fissata ogni anno dal Consiglio generale della FNP CISL Nazionale, secondo le indicazioni dello Statuto Confederale.

Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili pervenuti alla FNP CISL Territoriale a qualunque titolo o causa ed ovunque siano

dislocati così come eventuale depositi bancari o titoli di stato accantonati per Congressi o altro.

Vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

ART. 27

Il potere di disporre dei fondi speciali depositati presso gli istituti di credito è affidato al Segretario Generale territoriale con firma congiunta con il responsabile amministrativo.

Capitolo 11

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 28

Le modifiche al presente Statuto possono essere adottate soltanto dal Congresso e possono essere proposte:

- dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;
- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- dalle RLS su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

ART. 29

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dal coordinamento delle RLS ed insieme di proporre essa stessa correzioni e modifiche allo Statuto Territoriale.

Le proposte di modifica delle RLS devono essere inviate alla Commissione almeno 20 giorni prima della data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Direttivo convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifiche a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo 12

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 30

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Confederazione e della Federazione Nazionale Pensionati.

Le norme in contrasto sono nulle.

ART. 32

Il presente Statuto, a conclusione dei Congressi FNP e Confederali, dovrà essere modificato per adeguarsi agli Statuti FNP e CISL.

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

- **ISCRIZIONE E TESSERAMENTO**
- **CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE**
- **COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE**
- **SEGRETERIA TERRITORIALE**
- **RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI**
- **INCOMPATIBILITA', ROTAZIONE E LIMITI ETA'**
- **COORDINAMENTO DONNE**
- **GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

**APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO GENERALE FNP-CISL MBL
II 15 DICEMBRE 2016 - LECCO**

La FNP CISL Territoriale MONZA BRIANZA LECCO è sita in Monza, Via Dante17/a

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

ART. 1

La domanda d'iscrizione alla FNP-CISL deve essere sottoscritta dall'interessato alla Segreteria della FNP Territoriale.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

ART. 2

L'iscrizione alla FNP CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto.

CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

ART. 3

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) n.60 Componenti eletti dal Congresso;
- b) dai 24 coordinatori di RLS;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Donne Territoriale;
- d) dai Presidenti di Anteas Monza e Lecco.

Partecipano al Consiglio Generale a titolo consultivo i rappresentanti della Fnp negli Enti Cisl e comitati degli Enti Previdenziali.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza di genere pari al 30%

In caso di vacanza tra i componenti il Consiglio Generale eletti dal Congresso questa sarà ricoperta da chi in sede congressuale ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

ART. 4

Il Comitato Esecutivo è composto:

- da 10 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- dai componenti la Segreteria Territoriale;
- dalla responsabile del coordinamento femminile;

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, i presidenti di Anteas Monza e Lecco e i rappresentanti dei comitati degli Enti Previdenziali e dai responsabili dei dipartimenti territoriali.

Partecipano al Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, i responsabili di zona qualora non componenti.

Il Comitato Esecutivo designa i rappresentanti della Fnp in Enti, Associazioni, Società interne ed esterne all'Organizzazione.

SEGRETARIA TERRITORIALE

ART. 5

La Segreteria territoriale è composta da un massimo di 3 componenti compreso il Segretario Generale.

La Segreteria si riunisce di norma ogni 2 settimane.

RAPPRESENTANZA LOCALE SINDACALE

ART. 6

I confini geografici e il relativo regolamento per la composizione delle RSL sono deliberati dal Consiglio Generale Territoriale.

ART. 7

La RLS è così composta:

- dall'Assemblea;
- dal Coordinamento;
- dal Coordinatore;
- dalla Coordinatrice .

ART. 8

L'assemblea degli iscritti della RLS:

- nelle Assemblee Precongressuali elegge i delegati al Congresso Territoriale
- indica i componenti il coordinamento RLS in corrispondenza delle Assemblee Precongressuali

L'assemblea degli iscritti RLS, per la fase precongressuale, sarà presieduta da un componente la Segreteria Territoriale.

Le elezioni dell'Assemblea precongressuale di RLS avvengono nel seguente modo:

1. a scrutinio segreto, quando si eleggono i delegati al congresso territoriale, è ammessa la votazione palese se richiesta dal 51% dei partecipanti all'assemblea.
2. per votazione palese negli altri casi.

ART. 9

Il Coordinamento della RLS è composto dai Componenti indicati dall'Assemblea degli iscritti del territorio, dalla responsabile del coordinamento donne e dai componenti il Consiglio Generale della FNP ivi residenti.

Nella definizione del Coordinamento della RLS si dovrà tener conto che siano rappresentate il più possibile le realtà comunali più significative.

È compito del Coordinamento indicare il Coordinatore della RLS.

ART. 10

Il Coordinatore della RLS viene individuato dal Coordinamento della stessa, e ratificato dal Consiglio Generale Territoriale, sentita la Segreteria Territoriale FNP. Il Coordinatore della RLS entra di diritto a far parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinatore della RLS partecipa alle attività delle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

E' compito del Coordinatore, in rapporto con la Segreteria, elaborare e discutere, con il Coordinamento della RLS, il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni ed i corpi sociali locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti;
- l'individuazione di una responsabile del Coordinamento Donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS;
- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno di ANTEAS; le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte ai Soci.

Il Coordinatore della RLS, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

INCOMPATIBILITÀ, ROTAZIONE E LIMITI DI ETÀ

ART. 11

Sono incompatibili fra loro le cariche di componente di segreteria della Fnp-Cisl Nazionale, Regionale, Territoriale, RLS.

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, il periodo massimo entro il quale è possibile ricoprire la carica di componente di Segreteria Territoriale e di Zona è di 8 anni; e' prevista tuttavia la possibilità

di una proroga massima di 2 anni. Tale proroga avviene con delibera a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Generale Territoriale.

Quella di componente di Segreteria di RLS è di 12 anni.

Il compimento del 74° anno di età costituisce cessazione dall'incarico di Segreteria Territoriale e di Zona; il compimento del 76° anno di età determina la cessazione dalla carica di segretari di RLS.

Ulteriori norme sono previste dello Statuto Confederale, da quello della FNP CISL Nazionale e dai Regolamenti di Attuazione.

COORDINAMENTO DONNE

ART. 12

E' costituito il Coordinamento Donne ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative e politiche formative che favoriscono e incentivano la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP.

ART. 13

Il Coordinamento è composto dalle componenti donne del Consiglio Generale Territoriale e dalle Coordinatrici di Zona.

GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

ART. 14

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura appartiene esclusivamente alla Federazione.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferite dagli organi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà avanti comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura è responsabile il rappresentante legale della federazione.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalla FNP debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell'amministrazione.

ART.15

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento dei livelli superiori.